



COMUNE DI RAVENNA

P.IVA 00354730392 – www.comune.ra.it

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio Stade

Viale Berlinguer 58 - 48124 Ravenna - Italy

Tel. 0544 / 482718 - fax 0544 - 482582

**CONCESSIONE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
MODULARI LUMINOSI PER TOPONOMASTICA STRADALE E
PUBBLICITÀ INSTALLATI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI
DELLE LOCALITÀ BALNEARI DEL COMUNE DI RAVENNA.**

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 2 - MODALITA' DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI LUMINOSI	4
ART. 3 - NORME TECNICHE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI LUMINOSI.....	5
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 6 - ULTERIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO – ONERI DEL COMUNE.....	13
ART. 7 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	13
ART. 8 - TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'.....	14
ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLI.....	15
ART. 10 - CONSUMI DEGLI IMPIANTI LUMINOSI.....	16
ART. 11 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, CANONE CONCESSIONE. . .	17
ART. 12 - RESPONSABILITA' CONCESSIONARIO –COPERTURE ASSICURATIVE.....	17
ART. 13 - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'.....	19
ART. 14 - CAUZIONE.....	19
ART. 15 - DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.....	20
ART. 16 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO.....	21
ART. 17 - STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI.....	22
ART. 18 - CONTROVERSIE.....	22
ART. 19 - REGISTRAZIONE.....	22
ART. 20 - RINVIO ALLE NORME GENERALI	22

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Ravenna affida in concessione d'uso gli IMPIANTI PUBBLICITARI MODULARI LUMINOSI per toponomastica stradale e pubblicità" per un totale n.194 impianti installati all'interno dei centri abitati delle seguenti **località balneari** del Comune di Ravenna: Casalboretto, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina; Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe e Lido di Savio. Tali impianti sono installati, in corrispondenza degli incroci con la viabilità principale, e nella restante viabilità. Gli impianti affidati in concessione vengono meglio identificati e descritti nei seguenti allegati :

- allegato "A" - Inventario impianti e consumi energetici
- allegato "B" - Planimetria di localizzazione impianti
- allegato "C" - scheda caratteristiche tecniche degli impianti e calcolo dei consumi energetici

L'affidamento in concessione comprende la gestione degli impianti esistenti consistente nella manutenzione ordinaria, straordinaria e conservativa, nell'utilizzo e gestione in esclusiva a scopo pubblicitario degli appositi spazi e nell'aggiornamento delle indicazioni di servizio delle targhe.

Il Concessionario ha anche facoltà di proporre e realizzare nuovi impianti pubblicitari luminosi modulari per toponomastica stradale e pubblicità. I nuovi impianti e quelli realizzati in sostituzione di quelli esistenti dovranno avere le caratteristiche definite nell'allegato C .

I nuovi impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e dovranno rispettare i vincoli imposti dal D.Lgs. 285/92, dal DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti dovranno contenere, oltre alla eventuale pubblicità, l'indicazione toponomastica della strada, utilizzando caratteri grafici e dimensioni uniformi alle tabelle esistenti sentito il competente Ufficio

Toponomastica del Comune di Ravenna. I materiali impiegati nella costruzione dei manufatti dovranno essere altamente affidabili, di adeguato spessore e resistenti agli agenti atmosferici.

Gli impianti dovranno essere del tipo luminoso fatta eccezione per gli impianti a Marina di Ravenna in Viale delle Nazioni e per quelli con problemi di allacciamento alla pubblica illuminazione. Il concessionario dovrà provvedere affinché le targhe viarie e pubblicitarie luminose garantiscano i livelli di sicurezza previsti dalle normative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3.

In caso di installazione di nuovo impianto il Concessionario dovrà produrre i progetti a firma di tecnico abilitato e la Dichiarazione di Conformità alle norme vigenti per gli impianti realizzati.

ART. 2 - MODALITA' DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI LUMINOSI

Gli eventuali nuovi impianti dovranno avere le stesse caratteristiche di cui all'allegato C e dovranno essere installati a perfetta regola d'arte ad esclusiva cura e spese del concessionario .

Nel caso di impianti che interessino strade di proprietà di altri Enti, l'installazione dei manufatti è subordinata all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

I nuovi manufatti dovranno essere infissi al suolo o alle pavimentazioni stradali con opportune opere murarie e con oneri a carico del concessionario .

Sarà cura del concessionario provvedere affinché ogni impianto disponga di apposita targhetta di dimensioni adeguate con riportati in modo chiaro e leggibile il nome del concessionario , l'indirizzo dello stesso, il relativo numero telefonico e l'anno di installazione dell'impianto.

I manufatti dovranno essere saldamente collegati al palo ad un'altezza che non costituisca ostacolo o pericolo alla circolazione

stradale, limitare la visibilità agli incroci, occultare la segnaletica stradale o creare pericolo alla sicurezza delle persone e delle cose.

ART. 3 - NORME TECNICHE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI LUMINOSI

Il collegamento alla rete della pubblica illuminazione dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Concessionario del servizio globale di gestione degli impianti pubblica illuminazione, semaforici e tecnologici ed inoltre dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni fornite dallo stesso.

In tal caso Il concessionario che ha l'utilizzo degli impianti pubblicitari modulari per toponomastica stradale pubblicità dovrà rimborsare al dal Concessionario del servizio globale di gestione degli impianti pubblica illuminazione i costi sostenuti quale consumo per pubblica illuminazione come meglio esplicitato **all'art. 10.**

Gli impianti dovranno essere realizzati come da progetto approvato e autorizzato nel totale rispetto delle norme CEI, delle disposizioni di cui all'art. 6 punto 4 della Direttiva Regionale n°1732 del 12 novembre 2015 e di tutte le altre norme, leggi, disposizioni concernenti la costruzione, la gestione, la sicurezza delle linee elettriche, ed in particolare dovrà essere garantita la protezione dai cortocircuiti, sovraccarichi, contatti diretti ed indiretti nelle modalità previste dalla Norma CEI 64-8 (artt. 443.3, 533.3 e Cap. 43)

Le targhe viarie e pubblicitarie luminose, per tipologia costruttiva e per quanto riguarda l'allaccio alla rete elettrica dovranno essere conformi alle norme CEI vigenti in materia.

In caso di allaccio degli impianti alla rete di illuminazione pubblica sarà onere dell'Affidatario della presente Concessione, in accordo con il Concessionario degli impianti di IP, verificare il coordinamento delle protezioni esistenti a seguito del nuovo allaccio e, se ricorre il caso, predisporre protezioni integrative finalizzate al mantenimento dei livelli di sicurezza della rete preesistente, nel rispetto delle Norme CEI sopracitate.

Gli impianti in ogni caso dovranno essere dotati di dispositivo di sezionamento che, in caso di guasto, ne permetta lo scollegamento dalla linea in modo da evitare ripercussioni sulla rete esistente.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti norme speciali:

1.a Messa a terra

Per impianti realizzati in Classe 1 di isolamento i sostegni e i corpi illuminanti dovranno essere provvisti di messa a terra e collegati alla rete esistente tramite cavo H07-VK sez. 16 mmq. e bulloneria INOX, predisposto con idonea "orecchietta" identica a quella esistente.

Tutti i conduttori di terra dovranno essere capicordati e collegati al dispersore qualora quest'ultimo non è presente nel pozzetto è accettata l'interconnessione pinzata.

I sostegni saranno infissi all'interno di camicia di diametro adeguato gettata in plinti di calcestruzzo a ql. 2,50 di cemento "325" delle dimensioni idonee per la stabilità dei pali.

Il collegamento tra il plinto e il pozzetto dovrà essere realizzato con tubazione di diametro interno non inferiore a mm. 63.

Nel caso gli impianti siano realizzati in Classe 2 di isolamento (Norma CEI 64-8/4 art. 413.2) non dovranno essere collegati a terra.

1.b Tipologia tubazione

Dovrà essere realizzata, per la posa dei conduttori, una canalizzazione secondo le seguenti modalità:

- 1 tubo in PVC corrugato doppia parete diametro mm. 140 colore rosso;
- profondità di posa maggiore a cm. 70;
- rinfiata da un massetto di calcestruzzo di cm. 25x25, a ql. 2,5 di cemento "325";
- interrotta nei punti di derivazione ai pali e negli innesti ortogonali con pozzetti e relativi chiusini;

1.c Tipologia pozzetti

I pozzetti prefabbricati con fondo dovranno avere le dimensioni interne di cm. 40x40x50, il chiusino dovrà essere in ghisa sferoidale,

avere il foro passante a farfalla, riportare la dicitura "I.P. o Illuminazione Pubblica".

Telaio e pozzetto devono essere resi solidali con massetto di cemento per una profondità di cm. 20, esso, per cm. 5 sarà "a vista" e dello spessore massimo di cm. 15. I pozzetti dovranno essere forati per il drenaggio dell'acqua.

1.d Qualità e tipologia delle giunzioni

Non si dovranno avere giunzioni di cavi lungo le canalizzazioni, tutte le derivazioni necessarie dovranno essere effettuate nei pozzetti prefabbricati in c.a. inseriti sulle tubazioni in PVC o, nel caso si effettuino derivazioni di impianto, in cassette di sezionamento e/o protezione, tipo Conchiglia mod. CVT/T.

1.e Tipologia cavi allacciamento punti luce

Il collegamento dei cavi di linea all'apparecchiatura dovrà avvenire con cavo unipolare a doppio isolamento tipo FG7R/06/1 KV sezione minima mmq. 4 e con giunzioni ricostituenti il doppio isolamento dei conduttori.

1.f Norme tecniche

- Leggi 186 del 01/03/1968; 791 del 18/10/1977, 339 del 28/06/1986;
- D.lgs. 81/08
- Legge regionale n. 19 del 29/09/2003 e regolamento di attuazione;
- Norme CEI 11-1, 11-4, 11-7, 11-8, 16/4, 17-113, 17-114, 23-51, 34-21, 34-30, 34-33, 64-7, 64-8, 70-1;
- Norme UNI-EN 10025, 40/4 e UNI 10439;
- Tabelle UNEL n° 35023-70; 35024/1; 35026;
- Norme EN 61439-1, 61439-2 ;
- Norme UNI-EN 10025, 40/4;
- Norma UNI 11248, UNI EN 13201-2/3/4;
- DPR 462 2001.
- Direttiva Regione Emilia Romagna n° 1732 del 12 novembre 2015

- Vigente regolamento del Comune di Ravenna per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
- Vigente PRIC (Piano Regolatore dell'illuminazione Comunale di Ravenna).

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 1 gennaio 2017.

E' inoltre prevista la facoltà per il Comune di esercitare l'opzione, prevista in sede di bando di gara, di prorogare la durata della concessione per un massimo di ulteriori 3 anni. Il Concessionario entro il 30.06.2022 provvederà a chiedere al Comune di prorogare la presente concessione. La decisione di prorogare la concessione per un ulteriore periodo massimo di altri 3 anni sarà effettuata sulla base di valutazioni discrezionali del Comune circa la solvibilità del concessionario, la qualità dei servizi erogati e dei lavori effettuati, tali valutazioni non saranno in alcun modo sindacabili da parte al concessionario. Nel caso in cui il Comune intendesse prorogare la concessione, il concessionario sarà tenuto a presentare nuovamente i documenti e le attestazioni necessarie al fine di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione oltre a procedere con il pagamento del conguaglio delle spese derivanti dalla proroga attivata con opzione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono posti ad esclusivo carico del Concessionario, i seguenti obblighi ed oneri (compresi oneri formali, economici e spese):

- dovrà provvedere per tutta la durata della concessione, a sue cure, spese e responsabilità, alla accurata manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in concessione nonché dei nuovi impianti realizzati, alla loro conservazione e, quando necessario, alla loro sostituzione in modo tale che essi risultino, tutti e sempre, decorosi, efficienti e non rechino pericolo per l'utenza;

- non potrà apportare nessuna modifica agli impianti senza autorizzazione da parte del Comune, anche se la modifica fosse intesa a migliorare le caratteristiche estetiche, funzionali, di rendimento o di sicurezza dell'impianto stesso;
- dovrà essere sempre provvisto del materiale necessario per la regolare esecuzione del servizio; dovrà pertanto avere, in via continuativa, in magazzino un numero di impianti ed ogni altra scorta sufficiente per fare fronte ai necessari interventi di sostituzione e manutenzione degli impianti affidati in uso e gestione;
- dovrà provvedere al versamento del canone annuale di concessione come definito dal successivo art. 11;
- dovrà ottenere ogni autorizzazione e permesso per ogni installazione e/o disinstallazione di impianti oggetto della concessione, salvo quanto altrove diversamente disposto nell'ambito della normativa;
- dovrà eseguire, su espressa richiesta degli uffici comunali competenti, la rimozione e/o spostamento degli impianti che per sopraggiunti motivi legati alla realizzazione di lavori pubblici o, comunque, di interventi volti a perseguire interessi di pubblico decoro, il comune di Ravenna ritenga, a proprio insindacabile giudizio, necessario eliminare e/o spostare;
- dovrà eseguire il ripristino delle aree interessate dalla posa di tutti i manufatti oggetto della concessione;
- dovrà eseguire la verifica periodica della stabilità con particolare attenzione agli ancoraggi, con intervento immediato sugli impianti nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- dovrà comunicare all'Servizio Strade del Comune dell'avvenuta installazione, rimozione, spostamento, modifica, rottamazione di qualsiasi manufatto, indicando tutte le caratteristiche, le dimensioni, il contenuto ed il posizionamento dello stesso con allegata foto;

- dovrà assicurare uno spazio idoneo per il passaggio dei pedoni e/o dei veicoli in caso di occupazioni nell'ambito di aree o spazi adibiti al transito di veicoli e/o pedoni;
- dovrà eseguire il collaudo/verifica di conformità dei nuovi manufatti installati a firma di un tecnico abilitato;
- dovrà eseguire prima dell'installazione di ciascun impianto pubblicitario, l'effettuazione di regolare e tempestiva denuncia, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al soggetto gestore di tale imposta comunale e la corresponsione, entro le scadenze di legge, della citata imposta comunale;
- dovrà osservare egli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dovrà applicare nei confronti del personale dipendente di tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- dovrà farsi carico di ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente al Comune con le relative deduzioni del Concessionario;
- dovrà designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- dovrà assumere la totale responsabilità dell'operato dei propri dipendenti;
- per la collocazione degli impianti lungo le strade il Concessionario dovrà attenersi ed adeguarsi alla normativa stabilita dal Codice della Strada vigente e, in particolare, dal Regolamento di esecuzione con le relative integrazioni e modificazioni, nonché al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune ;

- dovrà produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza da parte del Comune.
- dovrà provvedere allo smaltimento (ed a tutte le ulteriori azioni: registrazione, archivio, MUD, etc. previste ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali) di tutti i rifiuti e i residui di lavorazione prodotti nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario si impegna quindi ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e ss.m.i. per l'espletamento delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

In particolare il Concessionario si impegna a consegnare all'Amministrazione la fotocopia della 4^a copia del formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b) del sopracitato decreto nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/06 e ss.m.i.

Il Concessionario si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la eventuale gestione degli imballaggi.

Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/08.

In caso di attività che prevedano l'allestimento di cantieri temporanei il Concessionario dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche etc.) al fine di permettere la raccolta differenziata.

Non sarà consentito al Concessionario l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità del Concessionario.

Per le suddette attività il Concessionario non ha alcun diritto a compensi addizionali .

Resta salva la facoltà del Comune di rimuovere immediatamente, con oneri a carico del concessionario, gli impianti divenuti pericolosi e quindi di intralcio al traffico o alla viabilità pedonale, che verranno segnalati tempestivamente al concessionario.

In tal caso nessuna responsabilità potrà essere contestata al Comune per la mancata esposizione della pubblicità nel periodo intercorrente dall'avvenuta rimozione fino al ripristino a cura del concessionario. Quest'ultimo dovrà assicurare l'aggiornamento a sue spese delle tabelle contenenti le informazioni, qualora queste subiscano variazioni, **entro 20 giorni** dalla data di accertato avviso da parte dell'utente interessato al concessionario.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla tempestiva rimozione nonché sistemazione degli impianti e/o targhe fatiscenti o danneggiati a seguito di incidenti stradali, a seguito di atti vandalici, oppure per usura .

Gli interventi di rimozione o sistemazione degli impianti e/o targhe fatiscenti o danneggiati a seguito di incidenti stradali, a seguito di atti vandalici, oppure per usura dovranno essere riparati dal concessionario entro **20 (venti)** giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comune; in caso di situazioni di potenziale pericolo per la circolazione l'intervento dovrà essere eseguito entro **4 (quattro) ore festivi compresi** dal ricevimento della segnalazione da parte del Comune.

In caso di impossibilità da parte del concessionario ad intervenire nei tempi stabiliti, resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre la rimozione immediata degli impianti divenuti pericolosi o di intralcio alla circolazione.

In tal caso i relativi costi saranno addebitati al concessionario e nessuna responsabilità potrà essere contestata per l'esecuzione dei lavori svolti e per la mancata esposizione della pubblicità nel periodo

intercorso tra l'avvenuta rimozione ed il ripristino della pubblicità.

ART. 6 - ULTERIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO – ONERI DEL COMUNE

Si intendono a totale carico della Concessionaria:

- le spese e tutti gli oneri connessi alla stipula e registrazione dell'atto , compresi quelli tributari;
- le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall'esecuzione della presente concessione, che sono e/o saranno previsti dallo Stato e dal Comune
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese;
- le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;
- le spese di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione dei manufatti e sostituzione degli impianti per rottura o deterioramento;
- le spese di rimozione, custodia e smaltimento dei manufatti esistenti, compresi gli oneri di discarica;
- ogni altra spesa derivante dalla fornitura di beni e servizi aggiuntivi contenuti nell'offerta.

Il Comune è tenuto:

- a rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge, permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni per ogni e qualsiasi prestazione dovuta in base alla concessione;
- a indicare ed a mettere a disposizione della concessionaria: i siti e le aree di intervento di cui abbia la piena disponibilità, onde consentire alla stessa l'assolvimento ai propri impegni .

ART. 7 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare gli impianti al Comune di Ravenna in perfetto stato di manutenzione.

Sei mesi prima della riconsegna al Comune di Ravenna verrà eseguito una visita del competente ufficio comunale in contraddittorio con il concessionario per verificare lo stato di manutenzione degli impianti; il concessionario sarà tenuto ad eliminare ogni difetto riscontrato o si provvederà d'ufficio rivalendosi sulla cauzione definitiva. Alla riconsegna degli impianti al Comune il concessionario dovrà consegnare al Comune un censimento su supporto informatico degli impianti costituito dai seguenti elaborati :

- Planimetria di progetto con indicazione della posizione degli impianti in scala 1:5000 o altra scala idonea per una chiara individuazione degli stessi ;
- Rilievo fotografico;
- Scheda di censimento con i dati rilevati per ogni impianto fra cui anche il consumo .

I dati elaborati saranno restituiti nei formati .XLS e . DOC .Gli elaborati grafici saranno restituiti in forma vettoriale nei formati per il cad (dwg) e per il gis (shapefile) entrambi nel sistema di coordinate Gauss-Boaga fuso est. Resta inteso che gli elaborati dovranno essere prodotta in formato leggibile con software OPEN SOURCE /OPEN DATA.

ART. 8 - TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla tempestiva rimozione nonché sistemazione degli impianti e/o targhe fatiscenti o danneggiati a seguito di incidenti stradali, a seguito di atti vandalici, oppure per usura .

Gli interventi di rimozione o sistemazione degli impianti e/o targhe fatiscenti o danneggiati a seguito di incidenti stradali, a seguito di atti vandalici, oppure per usura, dovranno essere riparati dal concessionario entro **20 (venti)** giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comune; in caso di situazioni di potenziale pericolo per la circolazione l'intervento dovrà essere eseguito entro **4 (quattro) ore festivi compresi** dal ricevimento della segnalazione da parte del Comune.

La penalità per il ritardo nell'intervento per risolvere situazioni di potenziale pericolo per la circolazione o per le persone è stabilita in €500,00 per ogni giorno di ritardo

La penalità per i ritardi circa la soluzione di guasti è stabilita in €500,00 per ogni settimana di ritardo

La penalità per i ritardi circa l'aggiornamento delle tabelle di toponomastica stradale è stabilita in €500,00 per ogni settimana di ritardo.

L'importo della penale sarà trattenuto sulla cauzione di cui al successivo articolo.

Nel caso in cui i competenti uffici comunali accertino l'irregolarità o il mancato adempimento degli obblighi di intervento di cui sopra, verrà data comunicazione scritta al Concessionario il quale dovrà motivare al Comune l'inadempienza e provvedere, entro il termine ivi fissato, all'esecuzione del lavoro richiesto.

Qualora i casi di constatata negligenza si ripetessero 3 (tre) volte in un anno è facoltà del Comune dichiarare la decadenza del concessionario.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune di Ravenna dovrà vigilare e controllare sulla corretta esecuzione degli oneri e obblighi previsti a carico del concessionario .

Ogni intervento sulla rete di pubblica illuminazione dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Concessionario del servizio globale di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici e tecnologici.

Qualora, per guasti agli impianti di Pubblica Illuminazione o per altre cause legate a motivazioni derivanti da scelte del Comune, venga a mancare l'alimentazione della Energia Elettrica, nulla sarà dovuto per

la mancata erogazione del servizio fatta salva la corretta quantificazione del consumo degli impianti luminosi.

ART. 10 - CONSUMI DEGLI IMPIANTI LUMINOSI

Il concessionario provvederà con cadenza annuale a rimborsare al Comune il corrispettivo relativo al consumo di energia elettrica, dallo stesso effettuato, per pubblica illuminazione, in relazione agli impianti luminosi oggetto della presente concessione. Il calcolo relativo al consumo di energia elettrica è determinato come meglio specificato nell'Allegato "C" alla presente.

La tariffa utilizzata (€/kWh) per il calcolo del rimborso del costo dell'energia sarà quella prevista per l'illuminazione pubblica con riferimento all'anno solare di competenza aggiornato annualmente nelle modalità previste dal vigente contratto relativo alla Concessione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Il calcolo dell'adeguamento annuale della tariffa viene effettuato nel mese di ottobre di ogni anno e tiene in considerazione della media annuale dei prezzi dell'energia di riferimento relativi al servizio di maggior tutela in bassa tensione per illuminazione pubblica stabiliti dall'Acquirente Unico per l'anno in corso.

Per completezza di informazione si consideri che l'ultimo aggiornamento della tariffa di energia calcolato è di **0,15022 €/kWh** relativo all'anno 2015.

Il costo dell'energia complessiva sarà aggiornato sulla base delle variazioni del costo delle componenti tariffarie che lo determinano, e sulla base delle modifiche della configurazione degli impianti, aumento, diminuzione del numero degli impianti nonché variazione delle potenze assorbite dagli stessi nelle modalità previste dall'Allegato "C".

Il ricalcolo dei consumi energetici determinati da ogni modifica effettuata sugli impianti (inserimento nuovi gruppi, dismissione/modifica di gruppi esistenti) ai fini del rimborso sarà

considerato per l'intera quota annua, con riferimento all'anno in corso, in caso di modifiche apportate entro il 30/06 di ogni anno.

La quota di consumo di energia determinato dalle modifiche intervenute nel periodo dal 01/07 al 31/12 di ogni anno, ai fini del rimborso, sarà considerato per l'intera quota annua a partire dall'anno successivo.

ART. 11 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, CANONE CONCESSIONE

Il Concessionario, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà corrispondere alla Società RAVENNA ENTRATE S.P.A., con sede in Ravenna Via Magazzini Anteriori n. 1, quale Società concessionaria del servizio di pubblicità l'imposta sulla pubblicità nei modi e nei tempo previsti dal medesimo Decreto Legislativo e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario dovrà altresì riconoscere al Comune di Ravenna un canone annuale di concessione. L'importo del canone annuale di concessione sarà pari a quello offerto in sede di gara (che costituisce uno dei criteri di aggiudicazione). Il canone di concessione dovuto è soggetto all'applicazione dell'IVA.

Dal secondo anno solare, l'importo del canone di concessione sarà aumentato di una percentuale pari al 100% della variazione annuale, rilevata nel mese di dicembre dell'anno precedente, dell'indice I.S.T.A.T. relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Nel caso di incremento o riduzione del numero di impianti pubblicitari modulari per toponomastica stradale e pubblicità il canone resterà inalterato.

ART. 12 - RESPONSABILITA' CONCESSIONARIO –COPERTURE ASSICURATIVE

Durante le attività di gestione degli impianti che potranno prevedere

anche lavori d'installazione, di manutenzione e di rimozione, dovranno essere usate tutte le cautele atte a consentire libertà di circolazione stradale e sicurezza del traffico, collocando nelle zone dei lavori le necessarie protezioni e segnalazioni diurne e notturne previste dal Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione".

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione degli impianti.

E' fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

A tale scopo il Concessionario s'impegna a contrarre con primaria compagnia, sin dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e per tutta la sua durata, idonea polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a terzi, compreso il Comune.

La predetta polizza dovrà avere un massimale d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- R.C.T.(Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 2.000.000,00 unico per sinistro
- R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) Euro 500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 500.000,00 per ogni persona danneggiata.

L'esistenza di tale polizza non libera la concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

In ogni caso il concessionario è responsabile nei confronti del comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi alla esecuzione del contratto. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi .

Copia della polizza specifica o comunque appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge dovrà essere presentata prima della stipula del contratto .Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata della concessione.

A termine di contratto il Comune di Ravenna è sollevato da qualsiasi responsabilità in ordine alle misure per la sicurezza sociale e la protezione fisica correlate all'impiego di personale dipendente della Ditta o da altre Ditte terze in occasione delle attività di montaggio, manutenzione e smontaggio degli impianti.

Il Comune di Ravenna non assume responsabilità per la buona conservazione della pubblicità degli impianti relativi.

ART. 13 - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'

I messaggi pubblicitari esposti nelle targhe luminose non potranno avere contenuti offensivi agli interessi nazionali, od alle religioni o tali da contrastare con i principi comunemente percepiti di buon costume e di morale. In tali circostanze, il Comune di Ravenna avrà la facoltà di non consentire l'esposizione e di far rimuovere a cura e a spese della Ditta la pubblicità non gradita.

ART. 14 - CAUZIONE

A garanzia degli oneri del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto, il Concessionario è tenuto a presentare prima della sottoscrizione del contratto una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del canone di concessione offerto in sede di gara relativo all'intera durata del contratto ($\text{Cauzione} = 10\% \times \text{canone annuo concessione offerto in gara} \times 6 \text{ anni}$) . La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da impresa assicuratrice . Tali fideiussioni non devono essere di durata inferiore alla durata del contratto. La garanzia dovrà prevedere espressamente

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt.1944 e 1957 2° comma del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante .La mancata costituzione della garanzia richiesta nel presente articolo determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria .

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione . La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro immediato da parte dell'aggiudicatario. In difetto il concessionario dovrà provvedere entro 15 giorni dalla notifica di apposita comunicazione da parte del Comune .

La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dalla esecuzione del contratto compresa la restituzione degli impianti in buono stato di manutenzione e verrà restituita al concessionario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

ART. 15 - DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato d'oneri, costituiscono causa di decadenza della concessione:

- a) la mancata corresponsione di due annualità consecutive del canone dovuto;
- b) la reiterata e/o grave violazione degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario;
- c) la mancata corretta manutenzione dei manufatti;
- d) il mancato, tempestivo e corretto, versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
- e) il fallimento del Concessionario.

Nell'ipotesi di cui alla lettera e) la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a d), il Comune, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il Concessionario

inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione ovvero le giustificazioni vengano ritenute non fondate e/o accoglibili, il Comune di intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso l'affidamento si intenderà automaticamente decaduto e risolto di diritto.

Alla data d'intervenuta decadenza automaticamente tutti i manufatti installati ritornano nella disponibilità del Comune con trasferimento del possesso; tutti i patti tra il Comune ed il Concessionario aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risolti. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai commi precedenti, il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché, a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese, anche verso terzi, né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del concessionario comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni. A tal fine il Comune si rivarrà sulla garanzia da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente capitolato, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

ART. 16 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Qualora, per qualsivoglia motivo, il Concessionario receda anticipatamente dal contratto, tutti i manufatti installati ritornano nella piena disponibilità del Comune con effetto dal giorno successivo alla accettazione del recesso da parte del Comune concedente.

Entro quindici giorni dalla data di accettazione del recesso, gli impianti dovranno essere consegnati al Comune materialmente e formalmente. A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio tra

rappresentanti del Concessionario e del Comune, apposito verbale e contestuale inventario analitico relativo al numero, posizionamento e stato di fatto degli impianti.

Nell'ipotesi di cui sopra il Concessionario sarà tenuto al versamento del canone di concessione per l'intero anno nel quale il rapporto viene interrotto.

ART. 17 - STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento del presente atto sono a carico della concessionario .

La stipulazione del contratto, che seguirà alla esecutività della determina dirigenziale di aggiudicazione, avrà luogo nel giorno e con modalità che verranno successivamente stabilite e tempestivamente comunicate al concorrente prescelto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto saranno a totale carico del concessionario , nonché tutte le spese di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, spese di scrittura, copie, ecc., mentre l'IVA sarà regolata secondo le norme contenute nel D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Ravenna.

ART. 19 - REGISTRAZIONE

Il presente documento contrattuale è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1/B parte II della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n° 131 del 26 aprile 1986.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non risulta contemplato nel presente atto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

